

**STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A**

**"Società per la regolamentazione del servizio di gestione  
rifiuti Palermo Provincia Est Società Consortile per Azioni"  
in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A."**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n.9, tra i seguenti enti: comune di Alia, comune di Alimena, comune di Aliminusa, comune di Altavilla Milicia, comune di Baucina, comune di Bompietro, comune di Caccamo, comune di Caltavuturo, comune di Campofelice di Fitalia, comune di Campofelice Di Roccella, comune di Castelbuono, comune di Castellana Sicula, comune di Cefalà Diana, comune di Cefalù, comune di Cerda, comune di Ciminna, comune di Collesano, comune di Gangi, comune di Geraci Siculo, comune di Gratteri, comune di Isnello, comune di Lascari, comune di Mezzojuso, comune di Montemaggiore Belsito, comune di Petralia Soprana, comune di Petralia Sottana, comune di Polizzi Generosa, comune di Pollina, comune di San Mauro Castelverde, comune di Sciara, comune di Sclafani Bagni, comune di Termini Imerese, comune di Trabia, comune di Valledolmo, comune di Ventimiglia di Sicilia, comune di Villafrati, comune di Scillato, comune di Blufi e Provincia Regionale di Palermo, una società consortile per azioni con la denominazione:

"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est Società Consortile per Azioni" in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile S.R.R. non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della l.r. n.9/2010.

**ARTICOLO 2 - SEDE**

La Società ha sede legale nel Comune di Termini Imerese (PA) all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

**ARTICOLO 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento

alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

#### **ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE**

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e successive modifiche e integrazioni ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010, è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

#### **ARTICOLO 5 - FUNZIONI**

La S.R.R. inoltre:

- a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed

aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

- b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n°9/2010;

- c) esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, L.R. n. 9/2010;

- d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

- e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010.

- f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

- g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n.9/2010;

- h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;

- i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

#### **ARTICOLO 6 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

#### **ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale iniziale della Società è di euro 120.000 (centoventimila) ed è diviso in numero 12.000.000 (dodici milioni) di azioni nominative ordinarie di euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

- a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

- b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

- Comune di Alia abitanti 3907 (tremilanovecentosette) euro 2.654,53 (duemilaseicentocinquantaquattro virgola cinquantatré);

- Comune di Alimena abitanti 2.187 (duemilacentottantasette) euro 1.485,91 (millequattrocentottantacinque virgola novantuno);

- Comune di Aliminusa abitanti 1.334 (milletrecentotrentaquattro) euro 906,36 (novecentosei virgola trentasei);

- Comune di Altavilla Milicia abitanti 7.177 (settemilacentosettantasette) euro 4.876,26 (quattromilaottocentosettantasei virgola ventisei);

- Comune di Baucina abitanti 2.008 (duemilaotto) euro 1.364,29 (milletrecentosessantaquattro virgola ventinove);

- Comune di Bompietro abitanti 1.503 (millecinquecentotré) euro 1.021,18 (milleventuno virgola diciotto);

- Comune di Caccamo abitanti 8.382 (ottomilatrecentottantadue) euro 5.694,97 (cinquemilaseicentonovantaquattro virgola novantasette);

- Comune di Caltavuturo abitanti 4.219

(quattromiladuecentodiciannove) euro 2.866,51  
(duemilaottocentosessantasei virgola cinquantuno);

- Comune di Campofelice di Fitalia abitanti 553  
(cinquecentocinquantatré) euro 375,72 (trecentosettantacinque  
virgola settantadue);
- Comune di Campofelice di Roccella abitanti 6.939  
(seimilanovecentotrentanove) euro 4.714,56  
(quattromilasettecentoquattordici virgola cinquantasei);
- Comune di Castelbuono abitanti 9.301 (novemilatrecentouno) euro  
6.319,37 (seimilatrecentodiciannove virgola trentasette);
- Comune di Castellana Sicula abitanti 3.612  
(tremilaseicentododici) euro 2.454,10  
(duemilaquattrocentocinquantaquattro virgola dieci);
- Comune di Cefalà Diana abitanti 1014 (millequattordici) euro  
688,94 (seicentottantotto virgola novantaquattro);
- Comune di Cefalù abitanti 13.807 (tredicimilaottocentosette)  
euro 9.380,87 (novemilatrecentottanta virgola ottantasette);
- Comune di Cerda abitanti 5.369  
(cinquemilatrecentosessantannove) euro 3.647,85  
(tremilaseicentoquarantasette virgola ottantacinque);
- Comune di Ciminna abitanti 3.877  
(tremilaottocentosettantasette) euro 2.634,14  
(duemilaseicentotrentaquattro virgola quattordici);
- Comune di Collesano abitanti 4.118 (quattromilacentodiciotto)  
euro 2.797,89 (duemilasettecentonovantasette virgola  
ottantanove);
- Comune di Gangi abitanti 7.102 (settemilacentodue) euro  
4.825,30 (quattromilaottocentoventicinque virgola trenta);
- Comune di Geraci Siculo abitanti 1.943  
(millennevecentoquarantatré) euro 1.320,12 (milletrecentoventi  
virgola dodici);
- Comune di Gratteri abitanti 1016 (millesedici) euro 690,30  
(seicentonovanta virgola trenta);
- Comune di Isnello abitanti 1.638 (millesecentotrentotto) euro  
1.112,90 (millecentododici virgola novanta);
- Comune di Lascari abitanti 3.489  
(tremilaquattrocentottantanove) euro 2.370,53  
(duemilatrecentosettanta virgola cinquantatré);
- Comune di Mezzojuso abitanti 2.985  
(duemilanovecentottantacinque) euro 2.028,09 (duemilaventotto  
virgola zero nove);
- Comune di Montemaggiore Belsito abitanti 3.574  
(tremilacinquecentosettantaquattro) euro 2.428,28  
(duemilaquattrocentoventotto virgola ventotto);
- Comune di Petralia Soprana abitanti 3.469  
(tremilaquattrocentosessantannove) euro 2.356,94  
(duemilatrecentocinquantasei virgola novantaquattro);
- Comune di Petralia Sottana abitanti 2.980  
(duemilanovecentottanta) euro 2.024,70 (duemilaventi quattro  
virgola settanta);

- Comune di Polizzi Generosa abitanti 3.656  
(tremilaseicentocinquantasei) euro 2.483,99  
(duemilaquattrocentottantatré virgola novantanove);

- Comune di Pollina abitanti 3.070 (tremilasettanta) euro  
2.085,85 (duemilaottantacinque virgola ottantacinque);

- Comune di San Mauro Castelverde abitanti 1896  
(milleottocentonovantasei) euro 1.288,20  
(milleduecentottantotto virgola venti);

- Comune di Sciara abitanti 2856 (duemilaottocentocinquantasei)  
euro 1940,45 (millenovecentoquaranta virgola quarantacinque);

- Comune di Sclafani Bagni abitanti 454  
(quattrocentocinquantaquattro) euro 308,46 (trecentootto  
virgola quarantasei);

- Comune di Termini Imerese abitanti 27.702  
(ventisettemilasettecentodue) euro 18.821,54  
(diciottomilaottocentoventuno virgola cinquantaquattro);

- Comune di Trabia abitanti 9.682 (novemilaseicentottantadue)  
euro 6.578,23 (seimilacinquecentosettantotto virgola ventitré);

- Comune di Valledolmo abitanti 3.753  
(tremilasettecentocinquantatré) euro 2.549,90  
(duemilacinquecentoquarantanove virgola novanta);

- Comune di Ventimiglia di Sicilia abitanti 2.108  
(duemilacentootto) euro 1.432,24 (millequattrocentotrentadue  
virgola ventiquattro);

- Comune di Villafrati abitanti 3.377  
(tremilatrecentosettantasette) euro 2.294,43  
(duemiladuecentonovantaquattro virgola quarantatré);

- Comune di Scillato abitanti 637 (seicentotrentasette) euro  
432,80 (quattrocentotrentadue virgola ottanta);

- Comune di Blufi abitanti 1094 (millenovantaquattro) euro 743,30  
(settecentoquarantatré virgola trenta);

- Provincia Regionale di Palermo euro 6.000,00 (seimila virgola  
zero zero) Totale quota Provincia euro 6.000,00 (seimila virgola  
zero zero);

Totale Quote Comuni euro 114.000,00 (centoquattordicimila  
virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

#### **ARTICOLO 8 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della L.R. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione

liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, L.R. n.19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della L.R. n.9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale; scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art.6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

#### **ARTICOLO 9 - DOTAZIONE ORGANICA**

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt.19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al termine previsto per legge.

Nella fase di avvio della S.R.R. , in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma,

della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

#### **ARTICOLO 10 - SOCI**

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO n. 13, così come individuato dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2010, e la Provincia Regionale di Palermo. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 11 - ORGANI SOCIALI**

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente (nel caso in cui vi sia un Consiglio di Amministrazione);
- d) il Collegio dei Sindaci.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti dai soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### **ARTICOLO 12 - L'ASSEMBLEA**

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 C.C., è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee ordinarie e straordinarie

sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta l'Organo Amministrativo e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **ARTICOLO 13 - VINCOLI**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE**

L'Assemblea è convocata con avviso, da inviarsi ai soci, consiglieri e ai sindaci recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge almeno (8) otto giorni prima della data fissata per la riunione, con lettera raccomandata o altro mezzo, anche telematico, che garantisca la data del ricevimento; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **ARTICOLO 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA**

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370, c.c., e dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il diritto di voto, anche in deroga all'art. 7, è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza

delle disposizioni dell'art. 2372, c.c..

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

#### **ARTICOLO 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, nel caso essa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente di questo o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente; mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina per la redazione del verbale della stessa un Segretario, scegliendolo, se le funzioni non vengono svolte da un notaio, tra il personale della "S.R.R. Palermo Provincia est"; sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dall'organo amministrativo. Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dall'organo amministrativo e dal Segretario o dal notaio.

Qualora sia possibile, il Presidente può consentire che la seduta dell'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati di votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare o ricevere o trasmettere documenti anche mediante sistemi di telecomunicazione.

La riunione si intenderà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **ARTICOLO 17 - REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010..

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno due/terzi dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 (diecimila) abitanti e per frazioni oltre 5.000 (cinquemila), fino ad un massimo di voti pari al 30% (trenta per cento) dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% (cinque per cento) del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

#### **ARTICOLO 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.lgs.175/2016, nominato dall'Assemblea.

Tuttavia l'assemblea ordinaria può, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Sia in caso di organo monocratico che in caso di organo collegiale le funzioni di amministratore sono svolte a titolo gratuito.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120.

Se l'organo amministrativo è un Consiglio di amministrazione, esso sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il vice presidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito. Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione, escluse le attribuzioni allo stesso riservate per legge, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva

l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

#### **ARTICOLO 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n.9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 20 - DURATA IN CARICA**

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art.2383, comma 2° c.c. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non consecutive in un anno solare. L'amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione che rivestono la carica di Sindaci o comunque di "amministratori" dei comuni soci decadono dalla carica nella società in caso di cessazione dalle funzioni di sindaco o comunque di "amministratore" dei comuni soci.

#### **ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di impedimento di entrambi dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.

La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo. La convocazione può essere fatta anche con altro mezzo, anche telematico, che garantisca la data del ricevimento.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi.

La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

E' consentito che la seduta del Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati di votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere o trasmettere documenti anche mediante sistemi di telecomunicazione.

La riunione si intenderà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

#### **ARTICOLO 22 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

#### **ARTICOLO 23 - FUNZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta all'Amministratore Unico o, nel caso in cui sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, al Presidente di questo e, nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare anche a terzi procure speciali per

atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali.

Se vi è un Consiglio di Amministrazione, il Presidente può adottare, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

Se vi è un Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **ARTICOLO 24 - COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti.

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per l'organo amministrativo. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti. La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La scelta di sindaci da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120.

#### **ARTICOLO 25 - BILANCIO**

L'esercizio sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. Alla fine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio Sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

#### **ARTICOLO 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art.19, comma 6, della l.r. n.9/2010.

#### **ARTICOLO 27 - NORME SULLA TRASPARENZA**

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza. Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

#### **ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

#### **ARTICOLO 29 - RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni (anche successive all'approvazione del presente statuto), delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

F.to: Francesco Mannone n.q. - A.Piscitello